



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"  
Località Piano della Rocca Complesso Alento  
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

## Deliberazione Presidenziale n. 44 del 28/10/2022

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO denominato "PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020 (Delibera CIPE n. 58/2016) Asse C "Accessibilità Turistica" "Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) – Rete Natura 2000. II Lotto – Ciclovía dell'Alento. CUP:E37B16001500004 - CIG: 93788621C4" – Provvedimento di esclusione operatori economici Consorzio *Ciro Menotti S.c.p.a.* e *Rizzo Costruzioni S.r.l.*

\* \* \* \* \*

DETERMINA N. 67

DEL 28/10/2022

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(nominato con delibera della Deputazione Amministrativa n. 2 del 25/01/2013)

#### PREMESSO:

- che con nota prot. n. 2010/I del 26/10/2022 il Presidente della Commissione di gara della procedura in oggetto ha trasmesso il verbale di seduta riservata in modalità telematica e a distanza n. 5 del 25.10.2022, nell'ambito del quale l'organo istruttorio ha sollecitato a questa S.A. ad adottare "le determinazioni di competenza circa l'esclusione degli operatori economici Consorzio *Ciro Menotti S.c.p.a.* e *Rizzo Costruzioni S.r.l.*;
- che, in tale sede la Commissione ha rilevato:
  - a. con riferimento all'operatore economico "**Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti"**" che questi:
    - "... ha prodotto, tra l'altra documentazione tecnica, n. 2 computi metrici: il primo "computo metrico (senza prezzi)", il secondo "computo metrico estimativo";
    - "...che la presentazione del computo metrico estimativo, quindi completo di prezzi ed importo complessivo delle migliorie offerte, da parte dell'operatore economico è difforme a quanto previsto nel disciplinare di gara, che al punto 10.4 "Offerta Tecnica" prevede la presentazione di un computo metrico senza prezzi riferito agli elementi che si discostano da quanto previsto nel progetto a base di gara...";
    - "...che il computo metrico delle migliorie (con i prezzi) è un documento che il disciplinare chiede sia presentato nella sezione telematica dedicata alle offerte relative a manutenzione, prezzo, tempo. Pertanto la presentazione di tale elaborato (computo metrico con prezzi) è un'anticipazione, nell'offerta tecnica, di contenuti propri dell'offerta economica";
  - b. con riferimento all'operatore economico "**Rizzo Costruzioni s.r.l.**" che questi:
    - "...ha ommesso di presentare tra la documentazione richiesta per l'offerta tecnica il "computo metrico (senza prezzi)". Il disciplinare di gara al punto 10.4 "Offerta tecnica" prevede che "...i concorrenti dovranno inserire a pena espressa di esclusione la relativa offerta tecnica composta dai seguenti elementi essenziali...", e tra questi è ricompreso il computo metrico (senza) prezzi;

#### CONSIDERATO:

- che le criticità rilevate dalla Commissione di gara comportano senz'altro la necessità di disporre l'esclusione di **entrambi** gli oo.ee. segnalati in quanto
  - a. con riferimento all' o.e. "**Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti"**:"

- la produzione nella sezione informatica riservata alla porzione **qualitativa** dell'offerta dell'elaborato denominato **computo metrico con i prezzi** la cui collocazione, invece, era prevista a pena espressa di esclusione nella sezione informatica dedicata alla porzione **quantitativa** dell'offerta, costituisce palese ed insanabile violazione dei **punti 10.4 (paragrafi 4 e 5.7) e 10.5 (paragrafo 7)** del Disciplinare di gara;
  - la summenzionata articolazione della *lex specialis* – infatti – è posta a presidio del **principio di separazione logico-temporale** nell'ambito del processo decisionale della Commissione di gara tra elementi suscettibili di valutazione qualitativa ed elementi, invece, aventi natura squisitamente quantitativa quale, appunto, il computo metrico recante i prezzi delle migliorie proposte da ciascun concorrente;
  - in particolare, detta articolazione **è finalizzata a scongiurare che il valore economico attinente le proposte migliorative assuma rilievo proprio in sede valutazione delle soluzioni migliorative, determinando il condizionamento – o anche solo il rischio di condizionamento – del procedimento di attribuzione dei punteggi per gli elementi qualitativi demandato alla Commissione di gara;**
  - in tal senso, pertanto, il punto **10.5 (paragrafo 7)** del Disciplinare di gara ha onerato i concorrenti ad inserire a pena espressa di esclusione il computo estimativo recante i prezzi delle migliorie offerte, **esclusivamente** unitamente agli altri elementi quantitativi dell'offerta (manutenzione – prezzo – tempo) la cui verifica, ai sensi del punto 11.4.2 del Disciplinare di gara, interviene quando la fase di attribuzione dei punteggi per gli elementi qualitativi **è già definitivamente esaurita;**
  - in proposito, è principio pacifico in giurisprudenza che “il divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell'offerta economica, ed è posto a garanzia dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti; ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 2732). Tale regola è peraltro chiaramente enucleata dal disciplinare di gara, il cui punto XII, più volte richiamato, al punto sub 4), prevede espressamente che il computo metrico non estimativo debba essere senza prezzi ed importi (la circostanza che l'indicazione “senza prezzi ed importi” sia parentetica certo non vale a diminuirne la cogenza, ma piuttosto a dimostrare il carattere scontato del requisito). Il disciplinare, come si è sopra accennato, prevede altrettanto chiaramente che le proposte migliorative formulate in difformità sono sanzionate con l'attribuzione di un punteggio pari a zero. Peraltro, anche ad accedere, nella prospettiva dell'appellante, ad un orientamento secondo cui il divieto di commistione non deve essere inteso in senso assoluto e meramente formalistico, così da ammettersi che nell'offerta tecnica siano inclusi singoli elementi economici, ciò sarebbe comunque possibile a condizione che non si arrechi pregiudizio al principio di segretezza delle offerte (come, ad esempio, nel caso di indissolubile inscindibilità degli aspetti di carattere qualitativo con quelli economici). Ma nella fattispecie in esame, **pur trattandosi di voci di prezzo attinenti alla proposta migliorativa, le stesse assumono una rilevanza proprio nella valutazione della più vantaggiosa soluzione migliorativa, determinando un condizionamento in sede di valutazione delle medesime**” (Cons. Stato Sez. V 19 ottobre 2020 n. 6308);
  - peraltro, militano per l'immediata esclusione dell'o.e. dalla procedura anche ulteriori – ed autonome – esigenze di **trasparenza, par condicio concorsorum e leale collaborazione** nei confronti degli altri oo.ee concorrenti, non potendosi tollerare la permanenza in gara di un soggetto che, in dispregio alle pur chiare disposizioni di gara, ha reso evidente un elaborato, espressamente giudicato dalla *lex specialis* come astrattamente idoneo a condizionare il processo di valutazione della Commissione di gara, proprio nell'ambito della fase dedicata alla (sola) attribuzione dei punteggi relativi agli elementi qualitativi dell'offerta;
- b. con riferimento all'operatore economico “Rizzo Costruzioni s.r.l.”:**
- ai sensi del punto 10.4 del Disciplinare di gara, rubricato **Offerta Tecnica**, “nella sezione informatica all'uopo dedicata sulla piattaforma di committenza, i concorrenti dovranno inserire a

*pena espressa di esclusione la relativa offerta tecnica, composta dai seguenti **elementi essenziali**:  
... **4. Computo metrico (senza prezzi) delle migliori offerte dal concorrente e a suo esclusivo carico**”;*

- *l'elaborato mancante è stato espressamente qualificato dal punto 10.4 del Disciplinare come **essenziale**, avendo quale precipua finalità “**la migliore comprensione dell'offerta tecnica**” da parte della Commissione, mediante l'indicazione degli "elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto posto a base di gara, con le descrizioni dettagliate di tali elementi, distinguendo tra le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente e le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse”;*
  - *il punto 12 del Disciplinare di gara non prevede alcuna possibilità di soccorso istruttorio per la fase di valutazione delle offerte tecnica, in conformità con l'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, a norma del quale “...in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**”;*
  - *peraltro, militano per l'immediata esclusione dell'o.e. dalla procedura anche ulteriori – ed autonome – esigenze di **trasparenza, par condicio concorsorum e leale collaborazione** nei confronti degli altri oo.ee concorrenti, non potendosi tollerare la permanenza in gara di un soggetto che, in dispregio alle pur chiare disposizioni di gara, ha ommesso di produrre un elaborato espressamente giudicato dalla *lex specialis* come necessario alla corretta determinazione delle valutazioni di natura qualitativa di competenza della Commissione di gara;*
- c. di dover proporre, per l'effetto, l'immediata esclusione degli oo.ee. **Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a. e Rizzo Costruzioni S.r.l.** per le ragioni che precedono.**

\*\*\*\*\*

#### **IL PRESIDENTE**

*a norma dell'art. 17 – comma 2 - lettera k) del vigente Statuto consortile, con l'assistenza del Direttore dell'Ente il quale sottoscrive anche nella qualità di RUP*

**VISTA** la proposta del Responsabile del Procedimento che precede;

**RAVVISATO** che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

**RITENUTO**, in seguito ad autonoma valutazione, di condividere senza riserve la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

**CONSIDERATE** le esigenze di urgenza connesse alla definizione della procedura di pubblica evidenza in oggetto in considerazione del quadro regolatorio di riferimento (L. n. 120/2020) e delle esigenze di ultimazione della fase di pubblica evidenza imposte dalla superiore fonte di finanziamento

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4;

**VISTO** il vigente Statuto consortile e, in particolare, l'art. 17 – comma 2, lettera k);

#### **DELIBERA**

- 1.** di approvare la proposta del R.U.P. che precede, a sua volta fondata sui rilievi compiuti dalla Commissione di gara nell'ambito del verbale di seduta riservata in modalità telematica e a distanza n. 5 del 25.10.2022, comunicato dal Presidente della Commissione con nota prot. n. 2010/I del 26/10/2022;

2. di fare proprio, a seguito di separata ed autonoma valutazione, l'intero apparato motivazione a sostegno della surriportata proposta del R.U.P.;
3. di disporre, per l'effetto, l'immediata esclusione degli oo.ee. "*Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" e Rizzo Costruzioni S.r.l.*" dalla procedura di pubblica evidenza in oggetto, per le ragioni innanzi esplicitate da intendersi qui interamente richiamate e trascritte;
4. di demandare al Responsabile del Procedimento l'esecuzione di tutti gli atti e le comunicazioni necessarie;
5. di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso innanzi alla competente Autorità Giurisdizionale Amministrativa – T.A.R. Campania Salerno – secondo le modalità e i termini previsti dal vigente codice di procedura (D. Lgs. 104/2010);
6. di sottoporre il presente atto alla ratifica della Deputazione Amministrativa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile.

**IL DIRETTORE**  
Ing. Marcello Nicodemo

**IL PRESIDENTE**  
Ing. Massimo Valentino Ambrosio

#### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è ~~stata~~ pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal **28/10/2022** a termini dell'art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003, n. 4.

**IL SEGRETARIO**  
Ing. Marcello Nicodemo